

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT. INT. N. 88 DEL 07/03/2013



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE

N. 495 DEL 20/03/2013

OGGETTO: Gestione della Comunità Alloggio comunale per disabili psichici e adulti inabili gravi “ Oronzo De Giovanni”.-. Risoluzione contratto n. repertorio 9019 del 26/09/2012 per inadempimento

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso

- che in data 26/9/2012 è stato stipulato il contratto n. repertorio 9019 con la Coop. Soc. “Alba” di Alcamo relativo al Servizio di gestione della Comunità Alloggio comunale per disabili psichici e adulti inabili gravi “Oronzo De Giovanni” per il periodo 15/12/2011-14/12/2012, ulteriormente prolungato entro il c.d. quinto d’obbligo e sino alla concorrenza di € 25.400 giusta determina dirigenziale n. 2157 del 12/12/2012 per la durata di gg. 52 e comunque fino ad esaurimento delle somme disponibili entro il citato quinto d’obbligo;
- che il 21/11/2012 è pervenuta a questa P.A. una nota da parte dei lavoratori della Cooperativa “Alba” dalla quale si evince uno stato di agitazione e di malcontento nei confronti della Cooperativa stessa, a causa del fatto, tra l’altro, che per l’anno 2012 gli stessi non hanno percepito alcun trattamento economico relativo alle loro prestazioni lavorative, eccetto che una somma di € 1.239,00 mentre non sono stati pagati il lavoro notturno e gli assegni familiari ;
- che nella stessa nota i suddetti lavoratori chiedono di verificare la sussistenza dei presupposti relativamente all’appalto in fase di aggiudicazione relativo all’anno 2013 atteso che, dai fatti lamentati, si evince che la suddetta cooperativa non è in grado di attendere alle normali obbligazioni contrattuali, tra cui il pagamento degli stipendi in favore dei suddetti lavoratori e di sospendere l’erogazione di somme di denaro, a qualsiasi titolo, dovute in favore della cooperativa “Alba”;
- che in data 30/11/2012 la coop Alba ha fatto pervenire a questa P.A. le distinte di pagamento F24 e i relativi bonifici bancari a favore dei soci lavoratori per un importo complessivo di € 1.329,00 cadauno;
- che in data 14/12/2012 con nota prot. n. 72534 questa P.A. ha richiesto, entro e non oltre giorni sette , alla Coop. Alba a quale periodo e a quali unità di personale si riferivano i bonifici suddetti a fronte di quanto previsto dall’art.11 del C.S.A., fornendo al contempo copie delle buste paga e del mod. D.M.10;
- che non avendo avuta alcuna risposta, sempre con nota prot. n. 460 del 04/01/2013 di questa P.A., la Coop. Alba è stata formalmente invitata ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. 207/2010 a provvedere al pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto n. repertorio 9019 del 26/09/2012;
- che in data 15/01/2013 prot. n. 2645 è pervenuta a questa P.A. una nota dallo studio legale Gervasi di Alcamo, in nome e per conto della Coop. “Alba”, che si conclude con l’invito e diffida a questa P.A. a non erogare nessuna somma in favore dei soci suddetti, in quanto le questioni inerenti i soci lavoratori sono oggetto di diatriba giudiziaria;
- che successivamente in data 22/01/2013 con nota prot.3573 la Coop. Alba ha comunicato che i bonifici bancari prodotti in precedenza si riferivano al periodo luglio-agosto e parte di giugno, senza peraltro fornire le altre notizie e documenti richiesti con la sopra citata nota del 14/12/2012 prot. n. 72534;
- che, sempre nella stessa nota, il presidente della Cooperativa in parola ha informato questo ufficio che con i soci lavoratori in presenza dell’assistente sociale della Coop. si è raggiunto un accordo di massima sulla modalità di procedimento riguardante la chiusura *pro bono pacis* dell’intera situazione debitoria; circostanza che alla data odierna non ha avuto alcun riscontro documentale;

Evidenziato

- 1) il mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della ditta aggiudicataria; così come previsto dall’art. 23 del capitolato speciale d’appalto, atteso che alla data odierna non risultano acquisiti i bonifici relativi alle retribuzioni dovute ai lavoratori per il periodo 15/12/2011- giugno 2012 ;
- 2) la manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto, cui è da ascrivere la fattispecie prevista dall’art. 11 del C.S.A. (assenza della figura di infermiere professionale per 25 ore settimanali) circostanza da ultimo accertata da questo Ente e per la quale la Coop. Alba ha emesso nota di credito n.1/2013 del 31/1/2013, riconoscendo, per ciò solo, l’inadempienza.

Tenuto conto del comportamento posto in essere dalla Soc. Cooperativa in parola nel rapporto contrattuale ormai prossimo alla scadenza, per i fatti sopra evidenziati ed accertati, che mina fortemente l'elemento fiduciario, che per contro deve essere necessariamente presente e caratterizzare i rapporti tra stazione appaltante e impresa esecutrice;

Evidenziato, altresì, come l'inadempienza alle specifiche prescrizioni contrattuali come sopra rappresentate dequalifica l'attività dell'impresa, costituendo elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità della stessa, influenzando, in tal modo, sull'idoneità a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue;

Visto l'art. 23 del Capitolato di Appalto "Penalità e risoluzione del contratto" e verificato che ricorrono gli estremi previsti dal succitato articolo del CSA in quanto risultano:

- manifesta inadempienza degli impegni assunti con il presente contratto d'appalto;
- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della Ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio;

Atteso che sono decorsi i termini per l'adempimento previsti al 2° comma dell'art. 23 del CSA sopra citato e che, pertanto, il contratto, così come indicato al 3° comma del già citato CSA, è risolto, per inadempienza dell'aggiudicazione, a far tempo da ulteriori 15 giorni trascorsi da esso, senza che la Ditta stessa possa avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.

Ritenuto, per quanto sopra, dover procedere alla risoluzione del contratto n. repertorio 9019 stipulato il 26/9/2012 con la Coop. Soc. "Alba" di Alcamo;

Ritenuto, a causa della succitata risoluzione del contratto per le suddette inadempienze, dover incamerare la cauzione versata dalla Ditta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, così come prescritto al 3° comma del succitato CSA, atto salvo un eventuale risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi;

Ritenuto, ai sensi del 4° comma del succitato art. 23 del Capitolato Speciale di appalto, dover applicare la penale prevista di € 500,00 mediante ritenuta diretta sul corrispettivo prossimo in scadenza nel quale è assunto il provvedimento;

Visto il Decr. Legisl. 267/2000;

Visto il Decr. Legisl. 163/2006 e succ. modifiche e integrazioni;

Visto il DPR 5/10/2010 n. 207;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti

1. Di procedere alla risoluzione del contratto n. repertorio 9019 stipulato il 26/9/2012 con la Coop. Soc. "Alba" con sede Alcamo in Viale Europa n. 159 relativo al servizio di gestione della Comunità Alloggio per disabili psichici e adulti inabili gravi "Oronzo De Giovanni"
2. Incamerare la cauzione versata dalla Ditta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione versata dalla Ditta mediante polizza fideiussoria n. 0930712FB rilasciata da FINA Commercio S.r.l. stipulata in data 11/07/2012, così come prescritto al 3° comma del succitato CSA, atto salvo un eventuale risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi;
3. Applicare la penale di € 500,00 prevista all'art. 23 4° comma del CSA, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo prossimo in scadenza nel quale è assunto il provvedimento.
4. Di demandare il prosieguo degli adempimenti e provvedimenti consequenziali alla presente risoluzione, al Responsabile del procedimento Dott.ssa Milazzo Vita Alba.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco De Giovanni

F.to: Il Dirigente
Dott. Francesco Maniscalchi